



REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI CONTROLLO E GARANZIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 14/09/2009
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 13/11/2015

Art. 1 Commissione consiliare permanente di controllo e garanzia

1. E' costituita la Commissione consiliare di controllo e garanzia su istituzioni, aziende, consorzi, società per azioni, enti concessionari, nonché su società, associazioni, fondazioni e comitati cui partecipa il Comune.
2. La commissione consiliare permanente di controllo e garanzia è composta da numero 5 (cinque) consiglieri di cui 2 (due) in rappresentanza delle minoranze e svolge le seguenti funzioni:
 - a) verifica delle situazioni di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri;
 - b) verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche per il mandato amministrativo;
 - c) verifica dello stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi previsti nel piano esecutivo di gestione;
 - d) formulazione di indirizzi e relativa vigilanza e controllo sull'attività delle aziende, istituzioni, enti ed organizzazioni dipendenti dal comune e di altre strutture partecipate dal comune; verifica del grado di attuazione di convenzioni e di accordi programmatici eventualmente stipulati;
 - e) statuti, regolamenti e relative modificazioni;
 - f) verifica e controllo dei programmi e delle attività delle Consulte istituite dal Comune di Minerbio;
 - g) esamina le richieste di accesso agli atti da parte di consiglieri comunali nei casi disciplinati dall'art. 32, comma 3, del Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale;
 - h) esprime pareri e svolge analisi e studio su ogni altra questione di particolare rilevanza demandatale dal Consiglio comunale, dalla Giunta o dal Sindaco.
3. La commissione stabilisce specifici criteri e modalità per l'esercizio dell'attività di controllo e di verifica di cui al comma 2) lettera d).
4. Per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, la commissione è presieduta da un Consigliere designato dalle minoranze.

Art. 2 Esercizio delle funzioni

1. La Commissione esercita le funzioni di vigilanza e controllo di propria iniziativa, su segnalazione delle amministrazioni o enti nonché su segnalazione di enti privati o singoli cittadini, previa certa identificazione, vagliandone preliminarmente, in tal caso, l'attendibilità.

Art. 3 Metodi di elaborazione

1. Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione può:
 - a) disporre l'audizione di pubblici amministratori, di dipendenti dell'Amministrazione Comunale e degli altri enti di cui all'art. 1) comma 2) lettera d);
 - b) richiedere la presentazione di documenti ed atti riguardanti l'attività dell'Amministrazione Comunale e degli enti di cui all'art. 1) comma 2) lettera d). L'Amministrazione Comunale e gli enti sono tenuti a trasmettere i documenti e gli atti richiesti entro il termine fissato dalla Commissione stessa;
 - c) sollecitare agli organi competenti l'adozione di ogni provvedimento utile o necessario in relazione allo svolgimento delle indagini ed al relativo esito.
2. Gli organi dell'Amministrazione Comunale e quelli degli enti menzionati all'art.1) comma 2) lettera d) sono tenuti a collaborare con la Commissione, ottemperando alle richieste di questa. È fatto obbligo agli amministratori pubblici e ai dipendenti degli enti di ottemperare alle richieste della Commissione e di fornire alla medesima ogni necessaria collaborazione ai fini dell'espletamento dei compiti a questa attribuiti.
3. Nell'esercizio dei propri compiti di vigilanza e controllo di cui al presente regolamento nei confronti degli enti di cui all'art. 1) comma 2, lettera d) la Commissione può verificare altresì la

piena rispondenza alle finalità pubbliche e agli scopi per i quali è stata disposta, della utilizzazione di risorse finanziarie a carico del bilancio Comunale.

Art. 4 Codice di comportamento

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti all'attività della Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere attività o ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto su fatti, atti e documenti per i quali la Commissione stabilisce che non debbano essere divulgati.

2. Le sedute della commissione, in relazione al tipo di attività demandata, sono segrete.